Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Venerdì, 28 agosto 1931 - Ann. IX** — **Numero 198**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. **I supplementi** straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganSi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Societa anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1316.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. 1011.
Finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di dare alla Cassa di risparmio della Tripolitania la possibilità di avere tempestivamente a disposizione i fondi occorrenti per le operazioni di credito agrario e fondiario agrario, nell'interesse della valorizzazione economica agricola della Colonia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio della Tripolitania è autorizzata a contrarre e la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e l'Istituto nazionale delle assicurazioni sono autorizzati a concedere, un prestito obbligazionario di 50 milioni di lire da assumersi alla pari dai due Istituti predetti secondo una ripartizione proporzionale da stabilirsi dal Ministro per le corporazioni.

Art. 2.

A tal fine la Cassa di risparmio della Tripolitania emetterà speciali obbligazioni fino alla concorrenza della somma di cui all'articolo precedente, fruttifere del 6 1/2 % netto annuo pagabile semestralmente.

Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento dei relativi interessi semestrali saranno effettuati dalla Cassa di risparmio della Tripolitania sotto la garanzia del Governo coloniale e quella sussidiaria del Governo centrale, con le norme da stabilirsi nel regolamento previsto dall'art. 5 del presente decreto.

Le obbligazioni saranno emesse negli anni 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, ripartite in serie annuali eguali di 10 milioni ciascuna e saranno rimborsate in venticinque annualità costanti, dopo trascorsi cinque anni dalla data di emissione di ciascuna serie.

Art. 3.

Gli Istituti mutuanti sono autorizzati, in deroga eventuale delle rispettive norme contabili, a tenere a disposizione i fondi necessari per essere annualmente erogati a favore della Cassa di risparmio della Tripolitania, agli effetti del presente decreto.

Art. 4.

I fondi derivanti dalla emissione delle obbligazioni considerate nel presente decreto saranno impiegati soltanto in operazioni di credito agrario e fondiario agrario, con le norme fissate dal R. decreto 18 aprile 1926, n. 881.

La differenza fra l'interesse a carico dei mutuatari e quello dovuto agli Istituti portatori delle obbligazioni sarà rimborsata dal Governo della Colonia che, a tal fine, inscriverà appositi stanziamenti in bilancio.

Farà carico ai mutuatari una percentuale a titolo di commissione da corrispondersi alla Cassa di risparmio della Tripolitania, quale rimborso delle spese inerenti alla emissione ed al servizio delle obbligazioni di cui al presente decreto.

Art. 5.

Con apposito regolamento, da approvarsi mediante decreto del Ministro per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste, saranno fissate le norme e le modalità per la esecuzione del presente decreto.

Tali norme faranno parte integrante dello statuto della Cassa di risparmio della Tripolitania.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 58. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1317**.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. **1012**.

Autorizzazione al Governo della Tripolitania a concedere alla ditta « Saltet » di Tripoli l'esclusività della fabbricazione e vendita della alaccia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;

Ritenuta la necessità di tutelare in Tripolitania l'industria per la lavorazione dell'alaccia in scatole;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo della Tripolitania è autorizzato a concedere alla ditta Stabilimento Africano Lavorazione Tonno ed Esercizio Tonnare (S.A.L.T.E.T.) di Tripoli, l'esclusività, per la durata di anni dieci, della fabbricazione e vendita dell'alaccia (sardinella aurita) in conserva nel territorio della Tripolitania.

Art. 2.

La concessione di esclusività è subordinata all'impegno da parte della ditta:

a) di esportare annualmente almeno 500 quintali di prodotto;

b) di completare e porre in azione il macchinario occorrente alla lavorazione entro il termine di sei mesi dall'avvenuta concessione, sottoponendosi alla vigilanza sanitaria e all'osservanza delle norme igieniche stabilite nel Regno per la confezione di generi alimentari conservati in scatola;

c) di acquistare, con preferenza, le alacce dai pescatori-armatori nazionali e residenti in Colonia da almeno cinque anni;

d) di fissare il prezzo di acquisto delle alacce d'accordo coi pescatori, od, in caso di disaccordo, rimettersi alla decisione di una Commissione composta dal rappresentante della S.A.L.T.E.T., da un pescatore-armatore designato dalla Camera di commercio e presieduta dal comandante del porto.

Art. 3.

Il disciplinare di concessione, oltre alle condizioni stabilite negli articoli precedenti, ne fisserà le altre modalità e sarà approvato con decreto del Governatore, sentito il Comitato amministrativo della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 59. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1318**.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1931, n. **1014**.

Proroga al 1° dicembre 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 1° dicembre 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 ed approvato con legge 7 giugno 1928, n. 1279;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la proroga al 1° dicembre 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 23 maggio 1931.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° giugno 1931, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 61. — MANCINI.

Paris, le 23 mai 1931.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement Italien s'engage à proroger jusqu'au premier Décembre 1931 le *modus vivendi* d'établissement provisoire italo-français conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Signé: G. MANZONI.

Son Excellence
Monsieur *Aristide Briand*
Ministre des Affaires Etrangères
PARIS

Paris, le 23 mai 1931.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français s'engage à proroger jusqu'au premier Décembre 193' le *modus vivendi* d'établissement provisoire franco-italien conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

Signé: A. BRIAND.

Son Excellence
Monsieur le *Comte Manzoni*
Ambassadeur d'Italie
à PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1319.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 1015.

Approvazione della Convenzione italo-cecoslovacca sulla sistemazione del Museo dei Patrioti italiani allo Spielberg.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la Convenzione stipulata in Praga il 28 marzo 1931, tra il Governo Italiano e il Governo Cecoslovacco, sulla sistemazione del Museo dei Patrioti italiani allo Spielberg.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'art. 13 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — GAZZERA — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 62. — MANCINI.

Convenzione fra il Governo italiano e il Governo cecoslovacco sulla sistemazione del Museo dei Patrioti italiani allo Spielberg.

Il Governo Italiano e il Governo Cecoslovacco, animati dal desiderio di meglio assicurare la conservazione di memorie storiche concernenti ambedue i loro Paesi, hanno deliberato di dare una definitiva sistemazione al Museo dei Patrioti italiani a Bruna sullo Spielberg creato il giorno 25 ottobre 1925 ed hanno nominato a tale effetto i propri Plenipotenziari nelle persone del

Grande ufficiale ORAZIO PEDRAZZI, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in Praga, e del

Dott. CAMILLO KROFTA, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario,

i quali, dopo aver scambiato i propri pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica Cecoslovacca dà in prestito perpetuo al Governo Italiano, con l'obbligo rigoroso di non asportarli altrove, tutti i documenti ed altri materiali di sua proprietà, relativi al soggiorno dei prigionieri politici italiani nelle carceri austriache dello Spielberg.

Il Governo Italiano si obbliga da parte sua a conservare perpetuamente nel Museo, senza mai asportarli altrove, i documenti ed altro materiale di sua proprietà che si trova attualmente nel Museo stesso e che risulteranno elencati nell'inventario di cui all'art. 8 della presente Convenzione.

Sarà concesso alle persone debitamente autorizzate dalla Regia legazione d'Italia in Praga e dal Ministero degli affari esteri cecoslovacco di studiare i suddetti documenti, i quali potranno a tale scopo venire estratti dalla loro custodia ed esaminati sul posto sotto la responsabilità di chi sarà preposto alla sorveglianza del Museo.

Art. 2.

Il Governo Cecoslovacco mette a disposizione del Museo dei Patrioti italiani i locali dell'antica fortezza dello Spielberg contrassegnati in inchiostro rosso nel piano allegato, che fa parte integrale della presente Convenzione.

Art. 3.

La gestione del Museo, l'arredamento dei locali, nonchè la manutenzione e la pulizia degli stessi sono a carico del Governo Italiano o di chi per lui, come dal susseguente art. 6, cosicchè il Governo Cecoslovacco non dovrà sopportare nessuna spesa.

Art. 4.

Gli oggetti d'arredamento e tutti quegli altri che il Governo Italiano o chi per lui farà in seguito eventualmente collocare a spese proprie nel Museo (adattazione interna ed esterna del Museo, ricordi, libri, documenti, mobilio, quadri, stampe, lastre di marmo, specchi, ecc.) rimarranno proprietà del Governo Italiano o di chi per lui.

Art. 5.

In caso di guerra o di proclamazione dello stato d'assedio per gravi motivi di sicurezza dello Stato il Governo Cecoslovacco può ordinare che il Museo sgomberi dentro un mese dai locali messi a sua disposizione, nella quale circostanza tutti gli oggetti e documenti contenuti nel Museo, compresi quelli che appartengono al Governo Italiano o a chi per lui, rimarranno affidati alla custodia del Governo Cecoslovacco, che si obbliga a ripristinare completamente il Museo appena cessato lo stato di guerra o lo stato d'assedio.

Art. 6.

Il Governo Cecoslovacco consente che l'amministrazione, la manutenzione e la custodia del Museo vengano affidate alla persona od istituzione che verrà designata dall'autorità consolare italiana.

Art. 7.

La predetta persona od istituzione è responsabile dell'accurata conservazione del Museo e degli oggetti e documenti in esso contenuti. A tale scopo essa terrà anche conto dell'avviso che verrà eventualmente espresso in proposito dal Ministero dell'interno cecoslovacco.

Il Governo Cecoslovacco provvederà a che l'Amministrazione militare locale abbia cura di sorvegliare, con i mezzi che crederà più opportuni, alla sicurezza del Museo.

Al Comando della fortezza dello Spielberg è riservato il diritto di entrare nei locali del Museo in caso che ciò sia necessario per la disciplina del personale militare della fortezza stessa.

Art. 8.

Due distinti inventari saranno redatti degli oggetti esistenti nel Museo, l'uno comprendente gli oggetti di proprietà del Governo Italiano o di chi per lui, l'altro quelli di proprietà del Governo Cecoslovacco. Un originale di tali inventari verrà custodito dall'autorità italiana, un altro dall'autorità cecoslovacca. Detti inventari saranno di anno in anno aggiornati.

Art. 9.

Un funzionario a ciò espressamente autorizzato dal Ministero degli affari esteri cecoslovacco potrà avere libero accesso al Museo allo scopo di vigilare sullo stato di conservazione dei documenti e degli oggetti appartenenti al Governo Cecoslovacco.

Art. 10.

Il Governo Cecoslovacco consente che il Governo Italiano autorizzi la persona od istituzione che avrà in consegna il Museo a prelevare una tassa d'ingresso, fissata in misura equa, per la visita del medesimo.

Art. 11.

Qualora sullo Spielberg sia condotta l'energia elettrica, le spese di installazione della medesima nel Museo saranno a carico della sua amministrazione, che avrà un proprio contatore.

Art. 12.

Il Governo Italiano che agisce in nome di terzi interessati, e il Governo Cecoslovacco dichiarano di mutuo accordo annullato il precedente contratto stipulato fra la Società « Dante Alighieri » e l'Amministrazione militare cecoslovacca.

Art. 13.

La presente Convenzione sarà ratificata da ambo le Parti ed entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo al più presto possibile in Roma.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione, la quale è stata redatta in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua cecoslovacca. Ambedue i testi sono autentici.

Fatto a Praga, il 28 marzo 1931 - Anno IX

ORAZIO PEDRAZZI. KAMILA KROFTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **1320**.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. **1016**.

Assunzione nelle Ferrovie dello Stato di un allievo ispettore in prova laureato in scienze naturali o agrarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, convertito nella legge 20 marzo 1930, n. 247;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1750;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Ritenuta la necessità di procedere d'urgenza a ricoprire il posto vacante esistente nel personale del gruppo *A* — specializzato in scienze naturali o agrarie — della sezione ferroviaria del Regio istituto sperimentale del Ministero delle comunicazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le comunicazioni di procedere, mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al reclutamento di un allievo ispettore in prova fra laureati in scienze naturali o in scienze agrarie, per i bisogni della sezione ferroviaria del Regio istituto sperimentale.

Il concorso si effettuerà ai sensi delle disposizioni del citato R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 63. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1321.**

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. **1017.**

Assunzione nelle Ferrovie dello Stato di un allievo ispettore in prova laureato in ingegneria industriale chimica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, convertito nella legge 20 marzo 1930, n. 247;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1750;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Ritenuta la necessità di procedere d'urgenza a ricoprire il posto vacante esistente nel personale del gruppo *A* — specializzato in ingegneria industriale chimica — della sezione ferroviaria del Regio istituto sperimentale del Ministero delle comunicazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le comunicazioni di procedere, mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al reclutamento di un allievo ispettore in prova fra laureati in ingegneria industriale chimica, per i bisogni della sezione ferroviaria del Regio istituto sperimentale.

Il concorso si effettuerà ai sensi delle disposizioni del citato R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 64. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1322.**

REGIO DECRETO 10 agosto 1931, n. **1018.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Antonio Bernocchi » in Milano ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge in data 25 giugno 1931, n. 949, concernente la Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna di Milano;

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge predetto relativo alla erezione in ente morale ed alla approvazione dello statuto della Fondazione Bernocchi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È eretta in ente morale la Fondazione « Antonio Bernocchi » con sede in Milano, ed è approvato il relativo statuto, unito al presente decreto, e composto di diciannove articoli, il quale sarà munito di visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 65. — MANCINI.

Statuto della Fondazione « Antonio Bernocchi ».

Art. 1.

È costituita, con sede in Milano, la Fondazione « Antonio Bernocchi » così denominata per la donazione da questi disposta per il Palazzo dell'Arte e di cui al successivo art. 4, lettera *a*).

Art. 2.

La Fondazione ha per iscopo di dare direttive e prescrizioni, d'intesa col comune di Milano, per la costruzione su area d'uso pubblico, di proprietà del Comune medesimo, di un Palazzo dell'Arte, da destinarsi a manifestazioni temporanee o periodiche delle arti in genere o in ispecie e di curarne la gestione secondo le norme e modalità previste dal presente statuto.

Il Palazzo dell'Arte è inalienabile.

Art. 3.

Sono considerati soci della Fondazione le persone, gli enti, gli istituti, le associazioni, ecc. che con elargizioni o contributi concorrono al conseguimento dei suoi fini.

I soci si distinguono in: fondatori, vitalizi, temporanei.

Sono soci fondatori coloro che abbiano elargito o elargiscano a favore della Fondazione una somma non inferiore a L. 500.000, in denaro, in immobili o in altri valori.

In relazione al disposto del precedente art. 2, il comune di Milano è considerato, a tutti gli effetti del presente statuto, socio fondatore.

Sono soci vitalizi coloro che in una sola volta versino la somma di L. 50.000.

Sono soci temporanei coloro che si obbligano a versare annualmente la somma di L. 5000 per un periodo non inferiore a tre anni.

Sulla domanda di iscrizione dei vari soci delibera, insindacabilmente, il Consiglio d'amministrazione.

Il socio temporaneo, per la durata del suo impegno, deve provvedere al pagamento della quota sociale in una sola rata, entro il primo semestre di ogni anno; in difetto è invitato a provvedervi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il socio temporaneo, che per due anni, non faccia onore al suo impegno, decade dalla qualità di socio, salvi tutti i diritti della Fondazione per il pagamento delle quote sociali per il triennio in corso.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'amministrazione della Fondazione.

Art. 4.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

a) mediante la donazione iniziale disposta dal senatore Antonio Bernocchi di L. 5.000.000;

b) mediante elargizione e contributi in denaro dei soci di cui all'art. 3;

c) mediante eventuali sussidi, oblazioni, lasciti, elargizioni, donazioni di privati, di enti, associazioni, istituti, ecc.;

d) mediante i proventi della gestione del Palazzo dell'Arte.

Art. 5.

Sono organi della Fondazione:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il Consiglio d'amministrazione;

c) il presidente.

Art. 6.

L'assemblea generale è composta di tutti i soci della Fondazione in regola col pagamento dei contributi.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie hanno luogo entro il 31 maggio di ogni anno per l'approvazione della relazione morale e finanziaria, del bilancio preventivo e consuntivo ed eventualmente per eleggere i membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 8.

Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni qualvolta lo richiegga un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per deliberazione del Consiglio di amministrazione, sia per domanda sottoscritta almeno da un terzo dei soci.

Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate del presidente del Consiglio d'amministrazione.

All'avviso di convocazione va unito l'ordine del giorno delle materie da trattare. Le riunioni dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dalla persona che fungerà da segretario.

Art. 7.

Nell'assemblea generale i soci hanno diritto di disporre:

a) di un voto, se temporanei;

b) di cinque voti, se vitalizi;

c) di venticinque, se fondatori, per ogni 500.000 lire di contributo elargito o da elargirsi come all'art. 3.

Un socio può delegare per iscritto il suo voto ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

I soci che non sono in regola col pagamento delle quote non possono delegare il loro voto nè accettare delegazioni di voto.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di nove membri di cui cinque nominati dal comune di Milano, e gli altri quattro eletti dell'assemblea dei soci dei quali due scelti tra nominativi designati dai soci fondatori.

Art. 9.

Tutti i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio d'amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a quattro sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione dà le direttive tecnico-amministrative per regolare il funzionamento della Fondazione e per la sua gestione e provvede per gli atti di ordi-

naria e straordinaria amministrazione inerenti al conseguimento dei fini della Fondazione stessa: discute i bilanci preventivi e consuntivi delle gestioni annuali e nomina in sede di bilancio consuntivo uno o più revisori dei conti per l'anno successivo e un tesoriere-economo e autorizza il presidente a stare in giudizio nelle eventuali cause attive e passive e adotta gli altri provvedimenti d'interesse della Fondazione.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio si raduna in via ordinaria almeno due volte all'anno, in via straordinaria qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale quello del presidente.

I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal funzionante da segretario e sono raccolti in apposito registro.

Art. 11.

Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i membri di nomina del comune di Milano il presidente il quale può nominare un vice-presidente che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

Le funzioni del presidente e dei membri del Consiglio sono gratuite.

Il presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai soci, ai terzi e in giudizio; egli convoca il Consiglio, lo presiede e dà esecuzione ai suoi deliberati. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sedute del Consiglio sono presiedute dal vice-presidente in quanto sia stato nominato, oppure dal consigliere presente più anziano.

Art. 12.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio firmati dal presidente, dalla persona funzionante da segretario devono contenere gli oggetti da trattarsi nell'adunanza fissata ed essere comunicati ai consiglieri almeno cinque giorni prima da quello fissato per la seduta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

Art. 13.

Il presidente nomina, scegliendola anche al di fuori del Consiglio, la persona che avrà funzioni di segretario, con incarico di assistere e coadiuvare il presidente in tutti gli atti relativi all'amministrazione della Fondazione.

Art. 14.

Alla gestione delle entrate e alla amministrazione della Fondazione è preposto il tesoriere-economo che compila i bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione che devono essere sottoposti all'esame del Consiglio d'amministrazione prima di essere portati alla discussione dell'assemblea.

Art. 15.

Il Consiglio d'amministrazione ha la facoltà di dettare tutte le norme e regolamenti interni relativi al funzionamento della Fondazione.

Art. 16.

I bilanci e i conti annuali della Fondazione sono comunicati in tempo utile al comune di Milano il quale ha la vigilanza sulla gestione dell'Ente stesso come di legge.

Art. 17.

Nel caso che la Fondazione venisse comunque a cessare, tutte le attività mobiliari ed immobiliari avute in godimento dal comune di Milano o di proprietà della Fondazione stessa passeranno rispettivamente in disponibilità o in proprietà del comune di Milano, il quale le destinerà, possibilmente, a scopi analoghi a quelli assegnati alla Fondazione dal presente statuto.

Art. 18.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia.

Art. 19.

Disposizione transitoria.

In considerazione del lavoro preparatorio indispensabile a consolidare nella sua forma organica definitiva la Fondazione, il primo Consiglio di amministrazione verrà costituito nelle persone di un rappresentante del comune di Milano, di un rappresentante degli eredi del donatore fu Antonio Bernocchi, e di altri sette membri designati dallo stesso comune di Milano.

Detto Consiglio di amministrazione durerà in carica tre anni a partire dalla sua costituzione, da farsi entro un mese dall'approvazione del presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1931.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze da Bassora (Iraq).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa del colera a Bassora (Iraq);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Le provenienze da Bassora (Iraq) sono sottoposte alle misure contro il colera, prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: BASILE.

(6539)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1931.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Sede dottor Federico Westephalem (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Sede dott. Federico Westephalem (Brasile) alla dipendenza del Regio consolato generale in Porto Alegre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: FANI.

(6533)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-626.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratus ved. Giovanna fu Giuseppe Pisljar e fu Gantar Francesca, nata a Godovici il 21 dicembre 1887 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Giuseppe fu Giovanni, nato a Jellicini il 4 marzo 1910, figlio;

Bratus Giovanna fu Giovanni, nata a Jellicini il 4 maggio 1917, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5895)

N. 3390-625.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Francesco fu Ignazio e fu Maria Gnezda, nato a Idria di Sotto il 18 novembre 1890 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Francesca di Giovanni Krizic, nata a Ceconico il 30 novembre 1889, moglie;

Bratus Maria, nata a Idria il 9 marzo 1922, figlia;

Bratus Giovanni, nato a Idria il 20 dicembre 1925, figlio;

Bratus Raffaela, nata a Idria il 12 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5896)

N. 3390-624.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratus ved. Francesca di Matteo Velikajne e fu Reven Maria, nata a Idria di Sotto l'8 settembre 1882 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5897)

N. 3390-678.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Lodovico fu Luca e di Bratuz Francesca, nato a Chiapovano il 26 giugno 1887 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bratuz Maria, nata a Chiapovano il 6 giugno 1910, figlio;
Bratuz Stanislao, nato a Chiapovano il 6 ottobre 1912, figlio;
Bratuz Albina, nata a Chiapovano il 7 ottobre 1914, figlia;
Bratuz Francesco, nato a Chiapovano il 21 ottobre 1918, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(5898)

N. 3390-677.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Giuseppe fu Pietro e fu Bratuz Marianna, nato a Chiapovano il 16 giugno 1855 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bratuz Rosalia fu Luca Veliconja, nata a Chiapovano il 28 dicembre 1878, moglie;
Bratuz Giuseppe, nato a Chiapovano il 28 giugno 1900, figlio;
Bratuz Rosalia, nata a Chiapovano il 1° ottobre 1905, figlia;
Bratuz Angela, nata a Chiapovano il 22 ottobre 1909, figlia;
Bratuz Emilio, nato a Chiapovano il 1° giugno 1913, figlio;
Bratuz Maria, nata a Chiapovano il 3 gennaio 1916, figlia;
Bratuz Alberto, nato a Chiapovano il 27 aprile 1920, figlio;
Bratuz Ludmilla, nata a Chiapovano il 10 settembre 1921, figlia;
Bratuz Antonio, nato a Chiapovano il 26 dicembre 1896, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(5899)

N. 3390-676.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Giuseppe fu Gasparo e fu Hvala Maria, nato a Chiapovano il 6 marzo 1889 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bratuz Luigia fu Antonio Rejec, nata a Chiapovano il 18 giugno 1889, moglie;
Bratuz Antonio, nato a Chiapovano il 16 gennaio 1920, figlio;
Bratuz Francesco, nato a Chiapovano il 20 novembre 1924, figlio;
Bratuz Amalia, nata a Chiapovano il 2 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(5900)

N. 3390-675.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Stefano di Antonio e di Bremec Maria, nato a Chiapovano il 10 dicembre 1889 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Andrea, nato a Chiapovano il 1° febbraio 1899, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5901)

N. 3390-674.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Stefano fu Stefano e della fu Leban Caterina, nato a Chiapovano il 22 dicembre 1861 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Stefano, nato a Chiapovano il 28 dicembre 1888, figlio;
Bratuz Maria, nata a Chiapovano il 31 gennaio 1891, figlia;
Bratuz Rosina, nata a Chiapovano il 3 aprile 1898, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5902)

N. 3390-673.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratuz ved. Vittoria fu Matteo Podobnik e della fu Rupnik Francesca, nata a Voschia il 19 aprile 1883 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Filippo fu Dionisio, nato a Tribussa il 23 agosto 1911, figlio;
Bratuz Alberto fu Dionisio, nato a Tribussa il 24 gennaio 1913, figlio;
Bratuz Maria fu Dionisio, nata a Tribussa il 3 giugno 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5903)

N. 3390-672.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Ignazio di Stefano e della fu Paglovec Anna, nato a Chiapovano il 29 luglio 1893 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Olga di Francesco Pavsic, nata a Locavizza il 1° settembre 1902, moglie;
Bratuz Silvestro, nato a Chiapovano il 17 dicembre 1924, figlio;
Bratuz Gabriella, nata a Chiapovano il 3 settembre 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5904)

N. 1326 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Caterina Bartolich, nato a Sovischine (Montona) l'8 marzo 1878 e abitante a Cerreto (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Schiulaz fu Matteo e fu Maria Bartolich, nata a Sovischine (Montona) il 24 luglio 1884, ed ai figli: Antonio, nato a Sovischine il 9 gennaio 1910; Giovanna, nata a Sovischine il 1° agosto 1919; Anna, nata a Previs-Mozzari (Pisino) il 24 gennaio 1922; Rodolfo, nato a Previs-Mozzari il 13 luglio 1923; Giuseppe, nato a Sovischine il 9 aprile 1905 e Stefania, nata a Sovischine il 13 agosto 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4937)

N. 1157 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Brumnich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Brumnich Giovanni, figlio di ignoto e di Caterina Brumnich, nato a Lindaro (Pisino) il 2 marzo 1849 e abitante a Pola, via Dante n. 74. è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brumini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Adelaide di ignoti, nata a Trieste il 23 agosto 1849.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4939)

N. 1158 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,
Ritenuto che il cognome « Brumnich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Brumnich Francesco, figlio del fu Antonio e di Caterina Belaz, nato a Lindaro (Pisino) il 17 novembre 1869 e abitante a Pola, via del Belgio n. 208, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brumini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Saina fu Francesco e di Maria Raicovich, nata a Lindaro (Pisino) il 22 gennaio 1874, ed alle figlie, nate a Pola: Maria-Matilde, l'11 maggio 1906 e Liuba, il 26 ottobre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(4940)

N. 1182 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bucich-Ivich-Ghersich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bucich-Ivich Anna vedova di Antonio figlia di Marco Ghersich e di Maria Stglich, nata a Pola il 21 febbraio 1874 e abitante a Pola, Vallelunga n. 5, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucci-Ivis-Ghersi » (Bucci-Ivis Anna nata Ghersi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Pola: Francesco, il 16 settembre 1903; Eugenio, il 20 luglio 1906 e Amalia, il 18 ottobre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(4942)

N. 1256 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Butcovich » e « Zachtila » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Butcovich Maria ved. di Matteo, figlia del fu Martino Zachtila e della fu Maria Bolenec, nata in Albona il 30 novembre 1869 e abitante a Stignano (Pola) n. 56, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi » e « Zatella » (Bucconi Maria nata Zatella).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Stignano (Pola): Rosa, il 7 febbraio 1891; Maria, il 7 febbraio 1904 e Matteo, l'8 aprile 1910, nonchè al nipote Stefano, nato a Stignano (Pola) il 18 gennaio 1918, figlio illegittimo della figlia Rosa.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(4943)

N. 1150 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Budich » e « Perich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Budich Caterina ved. di Martino figlia del fu Gregorio Perich e della fu Maria Sirotgnak, nata in Altura (Pola) il 14 ottobre 1875 e abitante ad Altura (Pola) n. 69, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budi » e « Peri » (Budi Caterina nata Peri).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie, nate in Altura: Giustina, il 18 giugno 1909; Maria, il 15 ottobre 1904 e Antonia, il 14 gennaio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(4944)

N. 1181 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bucich-Ivich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi del sig. Bucich-Ivich Pietro, figlio del fu Antonio e di Anna Ghersich, nato a Pola il 18 febbraio 1899 e abitante a Pola, Vallelunga n. 5, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucci-Ivis ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Smocovich fu Antonio e di Francesca Benasich, nata a Stignano (Pola) il 22 settembre 1904 ed alla figlia Teodora, nata a Pola il 27 aprile 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4945)

N. 1410 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Benassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Benassich Giuseppe, figlio del fu Antonio e di Maria Bacich, nata a Pedena di Pisino il 25 giugno 1879 e abitante a Parenzo, via Roma, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benassi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Scopaz di Giovanni e di Antonia Gobbo, nata in Albona il 21 marzo 1891, ed ai figli: Ester, nata in Albona il 22 gennaio 1912; Mario, nato a Lussingrande il 30 agosto 1913; Maria-Renata, nata in Albona il 4 agosto 1920 e Guorgina-Italia, nata a Parenzo il 18 settembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4946)

N. 892 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bresaz » e « Vlacich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bresaz Caterina, vedova di Giovanni, figlia del fu Domenico Vlacich e della fu Domenica Catich, nata a Vlacovo (Albona) il 26 luglio 1864 e abitante a Valmole (Pola) n. 36, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brezza » e « Flacio » (Brezza Caterina nata Flacio).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Vettua (Albona): Giovanni, il 10 ottobre 1904 e Francesco, il 9 febbraio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 agosto 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(4948)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Raggruppamento di consorsi di bonifica in provincia di Cagliari.

Con R. decreto 9 luglio 1931, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio stesso anno al registro 16, foglio 54, è stato disposto il raggruppamento delle Amministrazioni dei consorzi di bonifica della piana di Quirra, del corso inferiore del Flumendosa e del Sarrabus.

(6536)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 171.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 agosto 1931 Anno IX

Francia	74.94	Oro	368.90
Svizzera	372.42	Belgrado	33.77
Londra	92.913	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.717	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	170.50	Norvegia	5.11
Belgio	2.676	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.544	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.688	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.70	Danimarca	5.11
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	73.70
Peso Argentino Oro	12.265	Rendita 3,50 % (1902)	68.40
Peso Argentino Carta	5.37	Rendita 3 % lordo	44.425
New York	19.119	Consolidato 5 %.	81.975
Dollaro Canadese	19.03	Obblig. Venezie 3,50%	80.10

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 15 posti di bibliotecario aggiunto nelle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 1066, che autorizza il conferimento della metà dei posti disponibili nelle carriere delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale dei detti Istituti;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 15 posti di bibliotecario aggiunto (grado 10°, gruppo A) nelle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

b) coloro che prestano ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizi o di volontari nelle Biblioteche governative, o nelle Biblioteche speciali di Facoltà delle Università di tipo *A*, esercitando alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del ruolo di gruppo *A* dei detti Istituti.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo d'età stabilito dalle norme in vigore, ma è necessario il possesso, alla data del 18 dicembre 1930, del titolo di studio di cui all'articolo seguente, comma 3°, lettera *g*).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i diciotto anni;

b) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

c) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato, da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza,

g) laurea rilasciata dalle Facoltà di lettere e filosofia o di giurisprudenza delle Università del Regno;

h) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;

i) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

l) certificato, da rilasciarsi dal capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I concorrenti che non appartengono ai ruoli delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale devono inoltre unire copia dello stato matricolare ed un documento ufficiale da cui risulti lo stato di famiglia.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

Art. 5.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 6.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 9 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 7.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di bibliotecario aggiunto (grado 10°, gruppo *A*), salvo il periodo di

prova prescritto per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 2, comma ultimo del R decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n 1733

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1931 · Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI — *Il Ministro per l'educazione nazionale* GIULIANO

(6540)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 13 posti di ordinatore nelle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni
Veduto il R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il R. decreto 3 luglio 1930, n 1066, che autorizza il conferimento della metà dei posti disponibili nelle carriere delle Biblioteche pubbliche governative;
Veduto il R decreto 6 settembre 1928, n. 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale dei detti Istituti;
Veduto il R decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 13 posti di ordinatore (grado 11°, gruppo *B*) nelle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R decreto 11 novembre 1923 n 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

b) coloro che prestano ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizi o di volontari nelle Biblioteche governative o nelle Biblioteche speciali di Facoltà delle Università di tipo *A*, esercitando alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del ruolo di gruppo *B* dei detti Istituti.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo d'età stabilito dalle norme in vigore, ma è necessario il possesso alla data del 18 dicembre 1930, del titolo di studio di cui all'articolo seguente, comma 3°, lettera *g*).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti, vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i diciotto anni;

b) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art 1, comma secondo, del R decreto 30 dicembre 1923, n 2960;

c) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art 14, n 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

g) diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n 1054, oppure la licenza da Istituti di istruzione professionale di terzo grado (istituti industriali, istituti commerciali, scuole agrarie medie, istituti nautici);

h) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;

i) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal Podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

l) certificato da rilasciarsi dal capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I concorrenti che non appartengono ai ruoli delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale devono inoltre unire copia dello stato matricolare ed un documento ufficiale da cui risulti lo stato di famiglia.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

Art. 5.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 6.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 10 e 11 del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 7.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di ordinatore (grado 11°, gruppo *B*), salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 2, comma ultimo, del R decreto-legge 10 gennaio 1926, n 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 27 luglio 1931 · Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI — *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

(6541)

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

ROSSI ENRICO *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.